

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
814/2017/E/EEL**

ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 150/2017/E/EEL

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 150/2017/E/EEL (di seguito: 150/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 150/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all'articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 14 aprile 2017 (prot. Autorità 14640), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 2 novembre 2017 (prot. Autorità 35987 del 3 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi alle unità di consumo nella titolarità della Società.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Società ha precisato di non svolgere attività di *trading* ma di operare sul mercato elettrico presentando offerte in acquisto e vendita unicamente con riferimento alle proprie unità di consumo e produzione ricomprese nel perimetro societario;
- nella dettagliata documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione delle unità di consumo da essa gestite e afferenti esclusivamente ad attività industriali energivore, anche in assetto di autoproduzione, evidenziando come le caratteristiche dei suddetti impianti produttivi possano causare impreviste variazioni dei profili di prelievo programmati;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, sviluppata appositamente per il trattamento dei punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale), alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento;

- le nuove evidenze numeriche mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in sbilanciamenti consecutivi oltre soglia, come da Allegato B al presente provvedimento, soltanto in una zona, in due mesi e in misura contenuta, dello stesso ordine dell'approssimazione ascrivibile all'applicazione della metodologia statistica che, in quanto tale, fermo restando l'obiettivo di catturare mediamente le discontinuità dei prelievi che derivano dalla natura dell'attività principale (industriale) svolta dalla Società, può introdurre delle approssimazioni;
- conseguentemente, la Società è incorsa in sbilanciamenti che risultano coerenti con il livello medio di prestazione che, date le specificità operative sopradescritte, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre il quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno modificare come specificato in motivazione il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 150/2017/E/EEL ai sensi dell'articolo 4 della medesima;
- in esito alla sopraddetta modifica non sussistano i presupposti per confermare l'adozione di un provvedimento prescrittivo volto a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di modificare il contenuto dell'Allegato B alla deliberazione 150/2017/E/EEL, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti dell'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di tenere conto dell'intervenuta diversa qualificazione della condotta dell'utente del dispacciamento di cui al presente provvedimento nel procedimento sanzionatorio già avviato per violazione della regolazione dell'Autorità (in particolare del comma 14.6 della deliberazione 111) con riferimento alle condotte tenute dalla Società nel periodo gennaio 2015 – luglio 2016;

4. di notificare il presente provvedimento e relativi allegati al soggetto di cui al precedente punto 2;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni